



# Riparto dei contributi alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno per l'anno 2013

## Atto del Governo 67

dossier n° 40 /0 - 16 dicembre 2013 - Elementi per l'istruttoria normativa

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	67
Titolo:	Riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno per l'anno 2013
Ministro competente:	Ministro dell'interno
Norma di riferimento:	Legge 49/1995, art. 1, co. 40
Numero di articoli:	2
Date:	
presentazione:	6 dicembre 2013
assegnazione:	10 dicembre 2013
termine per l'espressione del parere:	30 dicembre 2013
termine per l'emanazione dell'atto:	31 gennaio 2014
Commissione competente :	I Affari costituzionali

### Presupposti normativi

#### Il riparto di contributi a favore di enti e associazioni di interesse del Ministero dell'interno

A partire dal 1996, gli stanziamenti destinati ai contributi da erogarsi agli enti combattentistici sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno, ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990, sono confluiti in un apposito capitolo (2309) dello stato di previsione del Ministero. Ciò è avvenuto per effetto delle disposizioni di cui ai **commi da 40 a 44 dell'art. 1 della L. 549/1995** (collegata alla manovra di finanza pubblica per il 1996), che hanno disposto l'iscrizione in un unico capitolo degli importi dei contributi dello Stato in favore di enti ed istituti vari (elencati in apposita tabella) e la quantificazione annuale della dotazione dei predetti capitoli nella tabella C della legge finanziaria.

Il comma 40 ha inoltre previsto che il **riparto dei contributi** tra gli enti sia annualmente effettuato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, con **decreto** di ciascun ministro, di concerto con il Ministro dell'economia, previo **parere** delle Commissioni parlamentari competenti.

Alle Commissioni sono inviati i rendiconti annuali dell'attività svolta dai suddetti enti, prevedendosi altresì che gli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non hanno fatto pervenire alla data del 15 luglio di ciascun anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.

Queste ultime previsioni non sono state riprodotte nell'art. 32 della L. 448/2001 (legge finanziaria 2002) che ha riproposto, per il resto, il meccanismo della L. 549/1995, senza peraltro abrogarne le disposizioni. Il citato art. 32 ha stabilito che gli importi dei contributi previsti da leggi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, elencati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (incluse, tra questi, le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno) siano iscritti in un'unica unità previsionale di base (U.P.B.) nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato. Il riparto tra gli enti destinatari delle risorse stanziate su ciascuna di tali U.P.B. è effettuato ogni anno dal ministro competente, con proprio decreto, di concerto con il ministro dell'economia, "intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa". Sullo schema del decreto di ripartizione è prevista l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. Il successivo co. 3 ha stabilito che la dotazione di ciascuna delle U.P.B. sia quantificata annualmente dalla legge finanziaria (in tabella C).

#### I contributi in favore delle associazioni combattentistiche

Per garantire il sostegno alle attività di promozione sociale svolte dalle associazioni combattentistiche, sin dagli anni '80 sono stati approvati provvedimenti legislativi diretti ad erogare a tali associazioni i necessari contributi finanziari.

In particolare, la L. 93/1994 aveva autorizzato uno stanziamento di 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, per l'erogazione di contributi alle associazioni combattentistiche elencate in tabella allegata e nella misura ivi indicata. Successivamente, per assicurare alle predette associazioni ulteriori finanziamenti, la L. 205/1998 ha autorizzato (art. 2) l'erogazione di contributi per complessivi 1.462 milioni di lire nel 1998 e 731 milioni annui nel 1999 e nel 2000. Il relativo riparto è effettuato con decreto ministeriale, secondo le già richiamate modalità di cui alla L. 549/1995; l'art. 2 della L. 61/2001 aveva, poi, disposto che il Ministro dell'interno, con proprio decreto da emanarsi con le modalità di cui alla citata L. 549/1995, ripartisse tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla propria vigilanza – e indicate in allegato alla precedente L. 93/1994 – contributi per un importo complessivo di 731 milioni di lire (pari a 377.530 euro) per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, provvedendo in tal modo al "sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati" svolte da tali associazioni. Il suddetto provvedimento è stato successivamente abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 992, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare).

Successivamente è intervenuta la L. 92/2006, il cui art. 2 (unico articolo non abrogato dal citato D.Lgs. 66/2010) ha autorizzato il finanziamento da parte del Ministro dell'interno, per il triennio 2006-2008, delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle associazioni combattentistiche di cui alla L. 93/1994 sottoposte alla propria vigilanza. Il finanziamento, pari a 400.000 euro, per ciascun anno del triennio, è corrisposto, con le modalità previste dalla L. 549/1995.

L'art. 2, co. 250, della L. 191/2009 (Finanziaria 2010), in merito alle **risorse destinate a misure di particolare rilevanza sociale** di cui all'ultima voce dell'elenco 1 allegato alla disposizione *de qua*, compresi dunque i contributi in favore delle associazioni combattentistiche, prevede la destinazione delle residue disponibilità del **Fondo** ivi richiamato attraverso una contestuale ripartizione tra i singoli Ministeri mediante decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. In attuazione di tale disposizione è stato emanato il DPCM 19 marzo 2010. L'art. 2, punto 11 di tale decreto ha previsto il rifinanziamento, per ciascuno degli **anni 2010, 2011 e 2012** dell'art. 2 della citata legge 92/2006, il quale ha determinato un contributo annuale da ripartire tra le associazioni combattentistiche sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'interno secondo le procedure di cui alla legge 549/1995. Nel 2010 dunque è stato istituito il **piano gestionale 2** per lo stanziamento di queste risorse aggiuntive e sono stati emanati due distinti decreti di riparto: uno per la distribuzione delle risorse ex L. 549/1995 (piano gestionale 1 "Somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi") e uno per la ripartizione delle risorse ex L. 191/2009 (piano gestionale 2 "Associazioni combattentistiche"). Così è avvenuto anche per l'anno 2011, mentre nel 2012 è stato emanato solamente il decreto di ripartizione relativo al piano gestionale 2, in quanto il piano gestionale 1 risultava privo di stanziamenti.

Un finanziamento specifico, che si somma a quello previsto dalle norme illustrate, è stato autorizzato per l'Associazione nazionale vittime civili di guerra, ricompresa tra i destinatari del contributo per le associazioni combattentistiche, e iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il co. 113 dell'art. 1 della legge finanziaria 2005 (L. 311/2004) ha disposto un contributo annuo di 250.000 euro a favore di tale associazione. Successivamente, l'art. 11-quaterdecies, co. 10, del D.L. 203/2005 (conv. dalla L. 248/2005) ha elevato il finanziamento, che è divenuto complessivamente pari a 400.000 euro, specificando che esso deve essere inteso come contributo statale annuo ordinario. Tale somma, appostata nel cap. 2961 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, non è oggetto del decreto annuale di riparto in quanto destinata per legge esclusivamente all'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

## Contenuto

Lo schema di decreto interministeriale n. 67 riguarda l'erogazione di contributi, per l'anno 2013, in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, sulla base delle istanze avanzate dalle associazioni interessate, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo dicastero al **cap. 2309 (Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi) – piano gestionale 1**.

Destinatari della ripartizione dei contributi sono le seguenti associazioni: Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti; Associazione nazionale vittime civili di guerra.

Per l'anno 2013, tali associazioni, come evidenziato dalla relazione allegata all'atto in esame, hanno presentato la richiesta di contributi, che costituisce il presupposto per l'assegnazione degli stessi.

L'**ANED (Associazione nazionale ex deportati politici nei campi nazisti)** è una associazione senza fini di lucro, eretta ente morale con D.P.R. 5 novembre 1968. I suoi aderenti sono i sopravvissuti allo sterminio nazista e i familiari dei caduti nei lager.

La presidenza e la segreteria nazionale dell'associazione hanno sede a Milano; esistono sezioni in diverse città italiane.

Secondo lo statuto, gli scopi dell'ANED sono:

- riunire in fraterna solidarietà i deportati italiani e i familiari dei caduti;

- avviare a concreta realizzazione il testamento ideale dei caduti;
- valorizzare in campo nazionale e internazionale il grande contributo dei deportati alla causa della resistenza e affermare gli ideali perenni di libertà, di giustizia e di pace.

L'associazione inoltre "considera suo dovere far conoscere la storia della deportazione soprattutto ai giovani, ai quali è affidata la difesa della libertà e della democrazia".

L'associazione pubblica un giornale, Triangolo Rosso; cura la pubblicazione di studi e ricerche sulla deportazione e aggiorna periodicamente l'edizione di alcune mostre fotografiche. I soci, nel limite del possibile, sono disponibili per incontri e testimonianze nelle scuole e ovunque la loro presenza sia richiesta.

L'**ANPPIA (Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti)** è un'organizzazione senza fini di lucro con sede in Roma, istituita con questo nome nel 1954. Nel 1975 viene riconosciuta come associazione con il D.P.R. 27 ottobre 1975, n. 987.

Gli scopi dell'associazione, come indicati nello statuto, sono quelli di riunire i perseguitati politici antifascisti italiani, di agire per la realizzazione delle loro rivendicazioni materiali e morali, di combattere forme di rinascite fascismo e di divulgare i valori della Costituzione repubblicana.

L'**ANVCG (Associazione nazionale vittime civili di guerra)**, eretta in ente morale con D.C.P.S. 19 gennaio 1947, è stata confermata ente morale di diritto privato con D.P.R. 23 dicembre 1978 e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno ai sensi del D.P.R. 27 febbraio 1990.

L'ente ha il compito di rappresentare e tutelare gli invalidi civili per fatto di guerra e i congiunti dei caduti civili per causa bellica; è presente sull'intero territorio nazionale, con sezioni periferiche in ogni capoluogo di provincia ed una sede centrale a Roma.

Le funzioni istituzionali dell'Associazione si esplicano nei confronti di tutti gli appartenenti alle categorie rappresentate, a prescindere dalla loro formale iscrizione. Nel 2005 l'Associazione ha assunto la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

La funzione di tutela nei confronti delle categorie rappresentate si concretizza nei seguenti servizi:

- assistenza per tutte le domande di pensione di guerra diretta e indiretta e di assegni accessori (istanze di prima concessione, di reversibilità, di aggravamento, di rivalutazione, richiesta della 13<sup>a</sup> mensilità ecc.)
- assistenza per i ricorsi in materia di pensioni di guerra al Ministero del Tesoro e alla Corte dei Conti;
- assistenza e informazione sui diritti degli invalidi di guerra in campo sanitario;
- informazione sul collocamento obbligatorio a favore delle categorie protette (invalidi di guerra, orfani e vedove di guerra, figli dei grandi invalidi);
- assistenza e informazione sui benefici previdenziali a favore degli invalidi, vedove e orfani di guerra;
- assistenza e informazione su tutti gli altri diritti che la legislazione riconosce agli appartenenti alle categorie rappresentate;
- presenza con propri rappresentanti in commissioni od organismi di controllo (commissioni mediche per le pensioni di guerra, commissioni del collocamento obbligatorio ecc.);
- promozione e proposizione attraverso gli organi istituzionali competenti di provvedimenti legislativi e amministrativi e di altre iniziative tesi ad elevare le condizioni morali, culturali e materiali delle vittime civili di guerra e dei loro congiunti;
- pubblicazione di una rivista informativa, dal titolo "Solidarietà", che viene inviata gratuitamente a tutti gli associati.

Accanto questo compito primario, lo statuto dell'A.N.V.C.G. indica come altri scopi dell'ente la promozione della cultura della pace, la valorizzazione del ricordo dei Caduti e il rafforzamento della solidarietà nei confronti di tutti i civili colpiti dalle vicende belliche.

Nella relazione illustrativa dello schema, con riferimento al solo **Piano gestionale 1**, si ricorda che lo stanziamento inizialmente previsto per l'anno 2013, pari a 2 milioni di euro è stato oggetto di due accantonamenti, intervenuti nel corso dell'anno a copertura di oneri conseguenti a tagli lineari, pari a 3.956 euro e a 103.083 euro.

A fronte dei suesposti accantonamenti **l'importo disponibile** sul piano gestionale 1 del cap. 2309 ammonta a **1.892.961 euro**.

Il predetto importo, nell'allegato schema di decreto di concerto tra il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze, viene ripartito tra le associazioni vigilate secondo i criteri applicati negli

anni precedenti.

Il riparto disposto dallo schema di decreto in esame è riassunto nella tabella che segue:

<b>Destinatario</b>	<b>Contributo 2012</b>	<b>Contributo 2013</b>
Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti (ANED)	328.114,30	189.296,10
Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPPIA)	393.737,16	227.155,32
Associazione nazionale vittime civili di guerra (ANVCG)	2.559.291,54	1.476.509,58
<b>Totale</b>	<b>3.281.143,00</b>	<b>1.892.961,00</b>

Il piano gestionale 2 risulta per il 2013 privo di stanziamenti.